



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 115

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA): QUALE COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE PER PRESIDARE LA FILIERA DELLO SMALTIMENTO?

presentata il 10 giugno 2026 dalla consigliera Bigon

Premesso che:

- la corretta gestione dei materiali contenenti amianto (MCA) rappresenta un obiettivo di tutela della salute pubblica di rilevanza prioritaria, stante la natura cancerogena delle fibre di amianto, divenute un contaminante atmosferico diffuso;
- il decreto del Ministro della salute 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) disciplina le procedure a carico dei proprietari degli immobili per il controllo e la manutenzione degli MCA.

Appreso che:

- un articolo pubblicato sulla rivista "Igiene & Sicurezza del Lavoro" (n. 4/2026) documenta un caso riconducibile al Comune di Venezia in cui un'amministrazione avrebbe attribuito la proprietà di una canna fumaria dismessa in cemento-amianto a una singola unità abitativa, nonostante il manufatto fosse uno scarico condominiale abbandonato privo di collegamenti interni;
- la natura fisico-chimica del manufatto e la sua presunta precarietà statica sarebbero state valutate presuntivamente, senza il supporto di professionisti qualificati, basandosi su rilievi della polizia locale, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del cittadino;
- il comune avrebbe impartito una disposizione richiamandosi all'allegato del citato decreto del Ministro della salute 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie che tuttavia, eccezion fatta per la valutazione del rischio in capo comunque al proprietario del manufatto, non risultano normativamente cogenti, talché la mancata ottemperanza alla disposizione non può essere sanzionabile ai sensi dell'articolo 15, comma 2,

che invece è stato richiamato proprio a chiusura della disposizione comunale commentata nella pubblicazione di cui sopra;

- il comune avrebbe disatteso le obiezioni del proprietario circa il buono stato di conservazione del manufatto, confermato da una ditta specializzata, che comunque proceduto all'incapsulamento con la validazione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);

- l'istruttoria avrebbe evidenziato un difetto di coordinamento interno tra uffici: il Settore Ambiente ha emesso la disposizione per il manufatto; il Settore Edilizia ne ha poi contestato la staticità per poi archiviare il caso, salvo emettere un successivo ordine di demolizione per asserita carenza di autorizzazione paesaggistica, non richiesta all'epoca dell'installazione e non pretesa neppure dalla Soprintendenza; il settore ambiente avrebbe emanato un'ulteriore disposizione di rimozione della medesima canna fumaria sulla base di un asserito e non circostanziato nuovo rischio indicato da ARPAV cui il proprietario ha comunque ottemperato.

Osservato che l'intero procedimento si è protratto per ben nove anni, con un utilizzo sproporzionato di risorse amministrative.

La sottoscritta consiglia

interroga la Giunta regionale

per sapere:

- 1) se sia a conoscenza delle criticità emerse nella gestione amministrativa degli MCA a livello locale, con particolare riferimento alla scarsa specializzazione tecnica degli enti verificatori e alla mancanza di coordinamento tra uffici;
- 2) quali iniziative intenda intraprendere per promuovere protocolli operativi condivisi e percorsi di formazione professionale del personale degli enti preposti alla gestione degli MCA, al fine di garantire la correttezza delle istruttorie e la proporzionalità degli interventi di bonifica;
- 3) se intenda concorrere nelle sedi opportune alla revisione/aggiornamento del decreto del Ministro della salute 6 settembre 1994 affinché tutti gli enti preposti possano impartire disposizioni univoche in osservanza al principio di gerarchia delle leggi e di proporzionalità degli interventi di prevenzione;
- 4) se e quando intenda procedere all'individuazione di una discarica dedicata esclusivamente al conferimento di MCA provenienti da bonifiche nel territorio regionale, nel rispetto del piano regionale amianto e della normativa vigente;
- 5) se intenda procedere alla revisione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), introducendo un esplicito divieto di autorizzazione di nuove discariche nelle aree di ricarica degli acquiferi ed eliminando la deroga introdotta con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2022, n. 988 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5/07/2022.", in contrasto con la Valutazione ambientale strategica del piano medesimo.